Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 134
SEDUTA DEL 06/12/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE TOSCANA, COMUNE DI MARCIANA MARINA ED INFRATEL ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno sei del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella residenza civica, si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Assessore	Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pier Luigi Acerbi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Gabriella Allori - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA FRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE TOSCANA IL COMUNE DI MARCIANA MARINA ED INFRATEL ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA.

Premesso che:

1. l'art. 7, comma 1 del decreto – legge 14.03.2005, n. 35 convertito dalla Legge 14.05.2005 n. 80, recante Disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l' Italia S.p.a. (Infratel Italia);

2. la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privato coinvolti;

3. che l' accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";

4. che l' 11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l' Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le Regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

5. che il 1 aprile 2016 il MiSE e la Regione Toscana hanno siglato un Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di programma) nell' ambito dei regimi di aiuto SA 34188 (2012/N), concernente l' attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C (2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016/n), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C (2016) 3931 del 30.06.2016;

6. che in data 27.05.2016, sono state stipulate le Convenzioni Operative per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Toscana, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020;

7. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);

8. che il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'1 ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;

9. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

10. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma
4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

11. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";

12. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";

13. che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI"";

14. che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che forniscono infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;

15. che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

16. che il Comune di Marciana Marina in analogia alle posizioni strategiche intraprese da tutti i Comuni della Regione Toscana, è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

17. che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Dato atto che con nota in atti al Prot. n. 8621 del 30/11/2017, veniva sollecitato dalla Regione Toscana la sottoscrizione della Convenzione ab origine trasmessa con PEC del 28 marzo 2017, composta da 9 articoli oltre l'Addendum alla medesima;

Rilevato che tale documento è stato preliminarmente sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica ed inviato con Prot. n. 8663 del 04/12/2017 alla Regione Toscana, in quanto l'Impresa esecutrice degli interventi deve sottoscrivere con la medesima il disciplinare tecnico riferito ai lavori da eseguire che in ambito locale sono stati già predeterminati con la comunicazione acquisita in atti al Prot. n. 8359 del 23/11/2017;

Ritenuto pertanto, per quanto di competenza, condividere l'azione strategica intrapresa dagli Organi sottoscrittori della menzionata Convenzione ed Addendum allegato, all'uopo approvandola, con conferma delle prescrizioni emanate dal Responsabile dell'Area Tecnica ed assunta in atti al Prot. n. 8676 del 04 dicembre 2017.

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti nel bilancio di previsione;

Con votazione unanime legalmente espressa;

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

1)- Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, in condivisione dell'azione strategica emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Toscana, i Comuni interessati ed Infratel Italia, prendere atto dell'avvenuta e preliminare sottoscrizione della "Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, il Comune di Marciana Marina ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga", da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, trasmessa con Prot. n. 8663 del 04/12/2017, composta da 9 articoli oltre l'Addendum alla Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)– Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, per i provvedimenti di competenza;

3)- Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

(Allegato alla delibera n. 134 del 6-12-2017)

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

OGGETTO: PRESA D' ATTO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA FRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE TOSCANA IL COMUNE DI MARCIANA MARINA ED INFRATEL ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA

PARERI AI SENSI ART. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

* * * * * * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Marciana Marina, 06 dicembre '17

Visto con parere **favorevole.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Geom. Rosario Navarra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Marciana Marina, _____

Visto con parere **favorevole**

L'UFFICIO RAGIONERIA

_____

Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, il Comune di _____

_____

ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.

tra le Parti

Regione Toscana rappresentata da_____

Comune di _____, rappresentato in quest'atto da _____, Dirigente del Settore _____;

e

Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "MISE") rappresentato da_____

e

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dall'ing. Salvatore Lombardo, Direttore Generale della società Infratel.

PREMESSO

1. che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle

attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";

4. che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

5. che il 1 aprile 2016 il MiSE e la Regione Toscana hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012 , e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016 ;

6. che in data 27 maggio 2016, sono state stipulate le Convenzioni Operative per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Toscana, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020;

7. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);

8. che il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'1 ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;

9. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

10. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

11. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso

a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";

12. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";

13. che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI"";

14. che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che forniscono infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;

15. che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

16. che il Comune di _____ è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

17. che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Tutto ciò premesso:

Infratel Italia e il Comune di _____

definiscono in questo documento le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nel Comune di cui alla presente Convenzione tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

1. **Strada Comunale**: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
2. **Infrastruttura**:cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
3. **Rete di Telecomunicazioni**: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
4. **Cavo**: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
5. **Tubazioni**: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
6. **Manutenzione**: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
7. **Convenzione**: presente atto, che disciplina i rapporti tra Comune ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
8. **Infratel**: Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari.

9. **Concessionario/Impresa Concessionaria:** operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in associazione d'impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una infrastruttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della regione Lombardia.

2 Finalità ed ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica in tutto il territorio del Comune e disciplina le modalità di interazione fra il Comune ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento delle infrastrutture a banda ultralarga sulle strade di competenza del Comune, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Con la presente convenzione:

Infratel anche attraverso l'impresa concessionaria:

1) si impegna ad attuare sul territorio del Comune di cui alla presente convenzione l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;

2) si impegna a richiedere al Comune le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
   - istanza;
   - relazione tecnica redatta dal progettista;
   - corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
   - planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo.

3) si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;

4) si impegna a verificare e controllare che gli interventi siano in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013, e dalle normative di settore applicabili;

5) si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e che i ripristini siano a regola d'arte nelle aree

medesime realizzati con tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino emanate dal MISE con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte interante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;

6) si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;

7) si impegna a verificare e controllare che all'interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;

8) si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 del 1 agosto 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;

9) si impegna a rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo.

La Regione Toscana:

1. Si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

2. Si impegna ad attivare le procedure di concessione in uso, in via non esclusiva, delle infrastrutture di passaggio delle reti di telecomunicazione di proprietà regionale;

3. Si impegna a ricercare , anche nell'ambito delle Convenzioni ed Accordi stipulati con il Mise, le opportune forme di risoluzione delle controversie che dovessero sorgere a seguito delle segnalazioni di difformità di cui ai punti precedenti;

4. Si impegna ad alimentare il Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) istituto con decreto legge 12 settembre 2014 n.133 (convertito con modifiche nella legge 11 novembre 2014, n.164) con le informazioni provenienti dagli Enti del territorio toscano ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Il Comune di .....:

1) ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato decreto legislativo n. 259/03 e successive modificazioni, si impegna a rilasciare i permessi di scavo entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'ottenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia;

2) si impegna a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

3) si impegna a lasciare indenne l'operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell'articolo 93 del D.Lgs 259 del 1 agosto 2003 e delle previsioni di cui agli artt. 3 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 in tema di equo indennizzo, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

4) si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;

5) si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

6) si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

7) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione riconosce che Infratel Italia spa considererà i lavori accettati dal Comune;

8) si impegna a segnalare a Infratel Italia spa - entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori – eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;

9) si impegna ad attivare procedure di controlli in loco per la verifica di conformità rispetto ai percorsi, alle tipologie di scavo ed ai pozzetti implementati, segnalando ad Infratel ogni difformità rilevata;

10) si impegna a fornire ad Infratel attraverso il Concessionario infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n.33/2016;

11) si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno *shelter* o di armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 (venti) anni;

12) si impegna a comunicare i dati relativi alle infrastrutture del sottosuolo alla Regione Toscana che provvede ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, attraverso la federazione del Sistema informativo del catasto delle infrastrutture del sottosuolo regionale ove presente.

4 Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni

Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura il Concessionaria dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

5 Lavori di manutenzione

1 S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:

i) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);

ii) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).

2 Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune 15 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

3 Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

6 Interventi a cura del Comune

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura del Comune, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

7 Durata della convenzione

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

8 Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

9 Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Per il Ministero dello sviluppo economico	Firma digitale
Per la Regione Toscana	Firma digitale
Per il Comune di	Firma digitale
Per Infratel Italia S.p.a.	Firma digitale

Elenco dei Comuni oggetto di intervento di cui al "Piano Tecnico Toscana BUL per la diffusione della Banda Ultra larga"
Fase 1

Provincia	Comune
Arezzo	Anghiari
Arezzo	Badia Tedalda
Arezzo	Castel San Niccolò
Arezzo	Chiusi della Verna
Arezzo	Civitella in Val di Chiana
Arezzo	Foiano della Chiana
Arezzo	Monte San Savino
Arezzo	Monterchi
Arezzo	Sansepolcro
Arezzo	Talla
Arezzo	Terranuova Bracciolini
Firenze	Barberino Val d'Elsa
Firenze	Certaldo
Firenze	Firenzuola
Firenze	Palazzuolo sul Senio
Firenze	Vinci
Grosseto	Campagnatico
Grosseto	Castiglione della Pescaia
Grosseto	Cinigiano
Grosseto	Civitella Paganico
Grosseto	Follonica
Grosseto	Isola del Giglio
Grosseto	Magliano in Toscana
Grosseto	Manciano
Grosseto	Orbetello
Grosseto	Pitigliano
Grosseto	Roccalbegna
Grosseto	Scansano
Grosseto	Scarlino
Grosseto	Semproniano
Grosseto	Sorano
Livorno	Capoliveri
Livorno	Capraia Isola
Livorno	Marciana
Livorno	Marciana Marina
Livorno	Porto Azzurro
Livorno	Portoferraio
Livorno	Rio Marina
Livorno	San Vincenzo
Lucca	Borgo a Mozzano
Lucca	Camaiore
Lucca	Castelnuovo di Garfagnana
Lucca	Forte dei Marmi
Massa-Carrara	Aulla
Massa-Carrara	Pontremoli

Provincia	Comune
Pisa	Montescudaio
Pisa	Orciano Pisano
Pisa	Peccioli
Pisa	Vicopisano
Pisa	Volterra
Pistoia	Abetone
Pistoia	Chiesina Uzzanese
Pistoia	Cutigliano
Pistoia	Lamporecchio
Pistoia	Larciano
Pistoia	Massa e Cozzile
Pistoia	Monsummano Terme
Prato	Montemurlo
Prato	Poggio a Caiano
Siena	Abbadia San Salvatore
Siena	Buonconvento
Siena	Casole d'Elsa
Siena	Chianciano Terme
Siena	Chiusi
Siena	Colle di Val d'Elsa
Siena	Montalcino
Siena	Pienza
Siena	Radda in Chianti
Siena	San Casciano dei Bagni
Siena	San Gimignano
Siena	San Giovanni d'Asso
Siena	San Quirico d'Orcia
Siena	Sinalunga

Addendum alla Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Comuni della Toscana ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga

Vista la Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Comuni della Toscana ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra-larga approvata con Decreto n. 2934 del 09/03/2017;

Considerato che gli obiettivi di digitalizzazione dettati dall'agenda europea e nazionale entro il 2020 richiedono di accompagnare l'attuazione del Piano per lo Sviluppo della Banda Ultralarga con tutte le necessarie azioni volte ad assicurare la realizzazione delle infrastrutture in modo efficiente, con procedure snelle e tempi certi ;

Rilevato che, a tale proposito, la Regione Toscana intende promuovere strumenti di velocizzazione amministrativa e procedurale tra i soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri e nullaosta, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sugli interventi oggetto del "Piano Tecnico Toscana BUL – per la diffusione della Banda Ultra larga", allegato alle Convenzioni Operative sottoscritte da Regione Toscana e MiSE il 27/05/2016;

Tutto ciò premesso

Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Comuni della Toscana ed Infratel Italia S.p.A., Parti firmatarie della Convenzione sopracitata, intendono integrare la medesima Convenzione con il seguente capoverso da aggiungersi al paragrafo 3, comma 1, "Impegni dei sottoscrittori" :

"Al fine di acquisire pareri, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sui progetti previsti dal piano di interventi, la Regione Toscana si impegna a promuovere misure di semplificazione amministrativa e procedurale per mezzo della sottoscrizione di un Accordo di Programma concordato in Conferenza di servizi, alla quale gli Enti coinvolti si impegnano ad aderire con l'obiettivo di favorire e sostenere la più rapida attuazione degli interventi previsti dal *Piano Tecnico Toscana BUL – per la diffusione della Banda Ultra-larga*. "

Per il Comune di.....

Firma digitale

Per Infratel Italia

Firma digitale

Per la Regione Toscana

Firma digitale

Per il Ministero dello Sviluppo Economico

Firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pier Luigi Acerbi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 13/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 13/12/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, 13/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/12/2017 al .....ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE